

Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello (1)

Numero della legge: 23
Data: 24 dicembre 2008
Numero BUR: 48 S.O. 166
Data BUR: 27/12/2008

L.R. 24 Dicembre 2008, n. 23
Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello (1)

SOMMARIO

Art. 1 (Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello. Finalità)

Art. 2 (Perimetrazione)

Art. 3 (Gestione della riserva)

Art. 4 (Piano, regolamento e programma pluriennale di promozione economica e sociale)

Art. 5 (Misure di salvaguardia e divieti)

Art. 6 (Sorveglianza e sanzioni)

Art. 7 (Disposizione finanziaria)

Art. 1

(Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello.
Finalità)

1. Ai sensi dell'**articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29** (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello, di interesse provinciale, di seguito denominata riserva, secondo la perimetrazione indicata all'articolo 2.

2. L'istituzione della riserva è finalizzata:

- a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area ricompresa nella perimetrazione della riserva;
- b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;
- c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali, attraverso la promozione e l'incentivazione delle attività economiche compatibili;
- d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;
- e) alla conservazione e alla tutela di elementi di interesse storico-culturale, per avviare processi di valorizzazione e di fruizione.

Art. 2

(Perimetrazione)

1. La riserva comprende il territorio del Comune di Viterbo, individuato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

Art. 3
(Gestione della riserva)

1. Ai sensi dell'**articolo 12, comma 1, lettera b), della l.r. 29/1997** e successive modifiche, la gestione della riserva è affidata alla Provincia di Viterbo che vi provvede nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità indicate nel capo II, sezione II, della **l.r. 29/1997**.

2. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, l'organismo di gestione della riserva sottopone al parere degli enti locali interessati gli strumenti di cui all'articolo 4 nonché i bilanci preventivi ed i rendiconti generali della riserva, prima della loro adozione.

Art. 4
(Piano, regolamento e programma pluriennale
di promozione economica e sociale)

1. Il piano della riserva è redatto, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della **l.r. 29/1997**, con le modalità previste dall'**articolo 26 della l.r. 29/1997** e successive modifiche ed in conformità alle linee guida redatte dalla Giunta regionale al fine di assicurare omogeneità nella redazione dei piani delle aree naturali protette.

2. Il regolamento ed il programma pluriennale di promozione economica e sociale sono redatti, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II, della **l.r. 29/1997**, con le modalità previste, rispettivamente, dagli **articoli 27 e 30 della l.r. 29/1997** e successive modifiche.

Art. 5
(Misure di salvaguardia e divieti)

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui all'articolo 4, alla riserva si applicano le misure di salvaguardia di cui all'**articolo 8 della l.r. 29/1997** e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'**articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1997** e successive modifiche.

Art. 6
(Sorveglianza e sanzioni)

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'articolo 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni di cui al capo IV della **l.r. 29/1997** e successive modifiche.

Art. 7
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito delle UPB E21, E22, E23 e E24 relativi al finanziamento dei parchi e delle aree protette.

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.